DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO

Via G. Marchi 10 – 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 0432 932592 (interno 5)
e-mail : dd.tolmezzo@lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 26/09/2025

Sommario

CONTRIBUTI LR 12/2025 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANTENIMENTO E OTTENIMENTO OMOLOGAZIONE IMPIANTI 2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 60/A della F.I.G.C. – Norme attuative per l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" per gare e Tornei amichevoli non ufficiali in ambito dilettantistico s.s. 2025/2026 2
Comunicato Ufficiale n. 61/A della F.I.G.C. – Modalità di attuazione delle misure di Giustizia Riparativa previste dall'art. 137 CGS 2
Comunicato Ufficiale n. 62/A della F.I.G.C. – Proroga termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2
Circolare n. 15 della L.N.D. – Centro Studi Tributari 2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE 3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 3
Segreteria 3
Richiesta Di Riconoscimento – Dichiarazione Di Impegno 3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 5
Segreteria 5
Tornei Autorizzati 5
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 5
RISULTATI GARE 6
GIUSTIZIA SPORTIVA 6
Decisioni Del Giudice Sportivo 6
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 9
ERRATA CORRIGE 11

CONTRIBUTI LR 12/2025 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANTENIMENTO E OTTENIMENTO OMOLOGAZIONE IMPIANTI

Si informano tutte le società che tutte le informazioni utili alla concessione dei contributi in oggetto sono reperibili al seguente link del sito della Regione FVG :

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA212/FOGLIA18/articolo.html

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 60/A della F.I.G.C. – Norme attuative per l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" per gare e Tornei amichevoli non ufficiali in ambito dilettantistico s.s. 2025/2026

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 60/A della F.I.G.C. dd. 19/09/2025, inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 61/A della F.I.G.C. – Modalità di attuazione delle misure di Giustizia Riparativa previste dall'art. 137 CGS

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 61/A della F.I.G.C. dd. 23/09/2025, inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 62/A della F.I.G.C. – Proroga termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 62/A della F.I.G.C. dd. 23/09/2025, inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 15 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 15 della L.N.D. dd. 25/09/2025, inerente "Lavoro Sportivo – Misure Previdenziali".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo **QUI**) e dal Comunicato Ufficiale n.18 "Sistema di qualità dei club giovanili" (scaricalo **QUI**) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel CU FVG n.16 del 9/9/2025 e successivi (CU FVG n.19 del 16/9/2025), **tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi):

- dovranno presentare la **Richiesta di Riconoscimento – dichiarazione di Impegno** a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1° (clicca **QUI**), del 2° (clicca **QUI**) o del 3° Livello (clicca **QUI**) di Qualità del Club Giovanile (per il riconoscimento del 4° e 5° livello si veda il Manuale Sistema di qualità dei Club Giovanili").

Le *Dichiarazione di Impegno* vanno inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Settembre 2025 con le modalità previste da ultimo nel CU FVG n.16 del 9/9/2025, pag. 11.

Alla data del 24/9/2025 ore 8.00 hanno presentato la Dichiarazione di Impegno i seguenti Club:

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 1° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione Gorizia

ASD JUVENTINA ASD
ASD GRADESE CALCIO
ASD PRO ROMANS 1921
ASD SOVODNJE
ASD TURRIACO 1922
US AZZURRA

Delegazione Pordenone

ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO ZOPPOLA
ASD PRAVIS 1971
ASD REAL CASTELLANA
ASD SAS CASARSA
ASD VIVARINA

Delegazione di Trieste

ASD CAMPANELLE
ASD C.G.S.

ASD DOMIO CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD AŠD SISTIANA SESLJAN

Delegazione Udine

ASD ACADEMY ANCONA
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ASD CALCIO TEOR
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
ASD DE AGOSTINI ACADEMY
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII CALCIO
ASD FULGOR
ASD GS CHIAVRIS
ASD MAJANESE
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY
ASD OL3
ASD PALMARKET PAGNACCO
POLISPORTIVA CODROIPO A.S.D.
ASD PORPETTO
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD SERENISSIMA PRADAMANO
ASD TARCENTINA
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORREANESE
ASD TRICESIMO CALCIO
ASD UP REANESE
ASD VARMESE
SSD MANZANESE CALCIO A RL
US PALAZZOLO ASD

Delegazione di Tolmezzo

ASD MOBILIERI SUTRIO

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 2° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione di Gorizia

ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE

Delegazione Pordenone

ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD SPAL CORDOVADO
ASD LIVENTINA SAN ODORICO

Delegazione di Tolmezzo

ASD CAVAZZO

Delegazione Trieste

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
SANT'IGNAZIO SSD ARL

Delegazione di Udine

ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
ASD SANTAMARIA
ASD US PRO FAGAGNA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 3° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione di Pordenone

ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD POLISPORTIVA TAMAI

Delegazione di Trieste

ASD SAN LUIGI CALCIO

Delegazione di Udine

ASD UNION MARTIGNACCO
DONATELLO CALCIO SSD a RL
CJARLINS MUZANE SSD A RL
SS SANGIORGINA

L'elenco dei Club che hanno presentato il Modulo di Presentazione (scadenza entro il 25 ottobre 2025 – vedi CU FVG n.16 del 9/9/2025 e successivi) sarà pubblicato nei Comunicati Ufficiali di ottobre.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
2° Mem. Roberto Copetti	Pulcini misti	Provinciale	05/10/25	//	Stella Azzurra

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO CARNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/10/2025	10 R	VAL DEL LAGO	TIMAUCLEULIS			20.30	CAMPO COMUNALE "COSTANTINI", VIA CAMPO SPORTIVO - TRASAGHIS (UD)
01/10/2025	10 R	EDERA	FUS-CA			20.30	CAMPO SPORTIVO "PIERETTO", VIA CAMPO SPORTIVO - BORDANO (UD)
01/10/2025	10 R	VERZEGNIS	AUDAX			20.30	CAMPO SPORTIVO DI AMARO, LOC RIO MAGGIORE - AMARO (UD)

ESORDIENTI

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/09/2025	9 R	VELOX	S.PIETRO	27/09/2025	18.30	17.00	

PULCINI

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/09/2025	10 A	VILLA	OVARESE	23/09/2025		18.00	

RISULTATI GARE

CAMPIONATO CARNICO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1^ CATEGORIA - GIRONE 5A - 8 Giornata - R			
CAMPAGNOLA	- CAVAZZO	1 - 5	
FOLGORE	- REAL IMPONZO CADUNEA	0 - 2	
(1) ILLEGIANA	- CEDARCHIS	1 - 1	
LAUCO	- MOBILIERI SUTRIO	2 - 3	
(1) PONTEBBANA	- OVARESE	1 - 2	
VIOLA	- VILLA	1 - 2	

(1) - disputata il 20/09/2025

2^ CATEGORIA - GIRONE 5B - 8 Giornata - R			
AMARO	- AMPEZZO	3 - 1	
(1) ARDITA	- TARVISIO	13 - 0	
ARTA TERME	- VELOX PAULARO	1 - 2	
CALCIO SAPPADA	- VAL RESIA	2 - 2	
(1) CERCIVENTO	- STELLA AZZURRA	2 - 4	
MOGGESE	- ANCORA	2 - 1	

(1) - disputata il 20/09/2025

TORNEO JUNIORES

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 25/09/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

JUNIORES - FINALE		
STELLA AZZURRA	- CAVAZZO	1 - 0

Alla A.S.D. STELLA AZZURRA vanno i complimenti della Delegazione per l'ambito risultato conseguito, unitamente ai complimenti che vengono rivolti alla A.S. CAVAZZO, valida antagonista. Un sentito ringraziamento alla società A.S.D. ARTA per l'ospitalità e la buona funzionalità dell'impianto.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Emidio Zanier (effettivo), assistito dal rappresentante A.I.A. Sez. Tolmezzo Otello Cimenti, nella seduta del 26/09/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

GARE DEL 20/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FABIANI GABRIELE	(CEDARCHIS)	SCARSINI JACOPO	(ILLEGIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOMAT CRISTIAN	(CEDARCHIS)	ROTTER ALEX	(OVARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARNIR LUCA	(ILLEGIANA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CANDOTTI MATTEO	(ILLEGIANA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GRASSI ALAN	(ILLEGIANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RADINA ALESSANDRO	(CEDARCHIS)	BANELLI MATTEO	(ILLEGIANA)
FELICE MARCO	(OVARESE)	GLODER ANTONIO	(OVARESE)
ROSIC MATTEO	(PONTEBBANA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

TASSOTTI ALESSANDRO	(CEDARCHIS)	QUERCIOLI ANDREA	(OVARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BASSI PAOLO	(ILLEGIANA)	GRAZIANO SALVATORE	(ILLEGIANA)
PIROLI TOMMASO	(PONTEBBANA)	VENTURINI DAVIDE	(PONTEBBANA)

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTA NICOLAS	(LAUCO)	TORMO ALESSIO	(REAL IMPONZO CADUNEA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOSER DENIS	(MOBILIERI SUTRIO)	SELENATI MATTEO	(VILLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MARIN MAURO	(VIOLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUARINIELLO MANUEL	(LAUCO)	SENATORE MATTEO	(LAUCO)
CIMENTI ALESSANDRO	(VILLA)	CONNI ELIA	(VILLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CISOTTI IVAN	(FOLGORE)

AMMONIZIONE (III INFR)

VICENZINO LUCA	(CAMPAGNOLA)	CESCUTTI MAICHOAL	(CAVAZZO)
SPILOTTI THOMAS	(VILLA)	PELLIZZARI FADY	(VIOLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DOVIGO LUCA	(CAMPAGNOLA)	GUARINIELLO GABRIELE CASTRE	(LAUCO)
MORO TOMMASO	(MOBILIERI SUTRIO)	MENTIL DANIEL	(REAL IMPONZO CADUNEA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIOR ALESSANDRO	(MOBILIERI SUTRIO)	REPUTIN ELIA	(VILLA)

GARE DEL CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

GARE DEL 20/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALLOBER PIETRO	(ARDITA)	CEMIN DAVIDE	(CERCIVENTO)
DAL PONT FRANCESCO	(STELLA AZZURRA)		

AMMONIZIONE (III INFR)

DE TONI DYLAN	(CERCIVENTO)	PONTE ALESSANDRO	(STELLA AZZURRA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROMANIN PATRICK	(ARDITA)	PICCOLI ALESSIO	(TARVISIO)
QUINONES DE OLEO CHRISTOPHER	(TARVISIO)		

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRAIUOLO RAFFAELE	(ARTA TERME)	MADOTTO SAVERIO	(VAL RESIA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MOSER FRANCESCO	(VELOX PAULARO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DEL NEGRO DAVIDE	(VELOX PAULARO)

per comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro e per reiterate espressioni blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FACHIN TOMMY	(AMPEZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARIIS GABRIELE	(ANCORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MAINARDIS EDI	(AMARO)	CIMADOR LORENZO	(ANCORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALIU ANIS	(AMARO)	DEL FABRO SAMUELE	(AMPEZZO)
ZATTI STEFANO	(AMPEZZO)	POLONIA ERIC	(ANCORA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIODA RAUL	(CALCIO SAPPADA)	MERENDINO LUCA	(CALCIO SAPPADA)
DI LENARDO ANTONIO	(VAL RESIA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

LESTUZZI ERICK	(AMARO)	DORIGO NICOLA	(AMPEZZO)
RAINIS FABIO	(ARTA TERME)	MISSONI RICCARDO	(MOGGESE)
ROSSI MICHELE	(VAL RESIA)	BROVEDAN ALESSIO	(VELOX PAULARO)
DEL NEGRO ALEX	(VELOX PAULARO)		

GARE DEL TORNEO JUNIORES

GARE DEL 25/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBA LORENZO	(STELLA AZZURRA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUZZI NICOLA	(STELLA AZZURRA)	PISCHIUTTI ELIA	(STELLA AZZURRA)
DEGANO GIOELE	(STELLA AZZURRA)		

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore;

avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 18.09.2025, tenutasi in Udine, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-01/2025-2026: RECLAMO della Società ASD MOBILIERI SUTRIO (Torneo Carnico Juniores, gara Cavazzo – Mobilieri Sutrio del 28/08/2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 17 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 02.09.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 17 del 02.09.2025 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro)

gare effettive a carico del sig. Lucas NODALE, calciatore tesserato per l'ASD MOBILIERI SUTRIO (Torneo Carnico Juniores, gara Cavazzo – Mobilieri Sutrio), "*per comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro a fine gara (art. 36/a C.G.S.)*".

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 02.09.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 05.09.2025), l'ASD MOBILIERI SUTRIO ha ritualmente proposto reclamo in data 10.09.2025, rilevando in sintesi che: *(i)* il calciatore Lucas NODALE, al termine della gara, svoltasi senza particolare animosità, non ha rivolto alcun insulto al Direttore di gara, il quale – nel frattempo – si era diretto verso gli spogliatoi; *(ii)* lo stesso Lucas NODALE, in quel frangente, ha effettivamente calciato da centrocampo un pallone in direzione degli spogliatoi, ma senza alcuna intenzione di colpire il Direttore di gara, distante diverse decine di metri; *(iii)* il calciatore non ha precedenti disciplinari di rilievo, essendo abitualmente rispettoso dei Direttori di gara e degli avversari; *(iv)* non era, comunque, intenzione dello stesso recare offesa al Direttore di gara, tanto che – se tale è stata l'impressione – egli si scusa per la sua condotta. Un tanto rilevato, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, per l'effetto, l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale o la sua riduzione a misura di equità e di giustizia.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 18.09.2025, assegnando alla parte reclamante il termine di 4 giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito di ulteriori memorie o documenti. In sede d'udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale – sentito a chiarimenti – ha dichiarato: *(i)* che il sig. Lucas NODALE, al termine della gara, mentre si trovava a centrocampo, si è rivolto nei suoi confronti chiamandolo più volte "handicappato" alla presenza di un compagno di squadra; *(ii)* che il sig. Lucas NODALE ha calciato un pallone verso l'alto che ha poi toccato terra a pochi metri dal punto in cui, nel mentre, lo stesso Direttore di gara si era recato (zona spogliatoi), presumibilmente con l'intento di colpirlo; *(iii)* né il sig. Lucas NODALE né altri dei presenti gli hanno porto delle scuse nelle immediatezze dei fatti. All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per la reclamante, il sig. Carlo DI LENA, Presidente dell'ASD MOBILIERI SUTRIO. Il sig. Carlo DI LENA, reso edotto delle dichiarazioni rilasciate a precisazione dei fatti dal Direttore di gara, si è richiamato ai contenuti del reclamo e al fatto che le persone presenti hanno negato che sia stata pronunciata la parola "handicappato"; anche il lancio del pallone non risulterebbe confermato (nemmeno dai dirigenti della formazione avversaria) e, comunque, se un lancio vi è stato, l'intenzione era quella di indirizzare il pallone verso il magazzino, sito nei pressi degli spogliatoi. La conoscenza personale del calciatore coinvolto (la cui condotta si asserisce irreprensibile), pur in assenza di elementi oggettivi, ha infine indotto il sig. Carlo DI LENA ad insistere nel reclamo, con conseguente richiesta di annullamento o riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene infondato il reclamo.

In sede di referto, si riporta – in primo luogo – che, al termine della partita, il sig. Lucas NODALE ha indirizzato nei confronti del Direttore di gara, mentre questi si stava dirigendo verso gli spogliatoi, un'espressione certamente ingiuriosa o irriguardosa (handicappato); detta circostanza è riportata anche in sede di supplemento di referto. Sentito a chiarimenti dalla Corte Sportiva d'Appello, il Direttore di gara ha confermato un tanto, precisando che l'espressione di cui trattasi è stata proferita più volte, in maniera chiaramente udibile. Per contro, la ricorrente si è limitata a negare il fatto, rilevando che nessuno dei presenti avrebbe udito quanto invece percepito (e refertato) dal Direttore di gara.

Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.

Non par dubbio che, nel caso di specie, il Direttore di gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore Lucas NODALE, che – per come descritta –

integra indubitabilmente gli estremi della fattispecie di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS ("condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara"), sanzionata **nel minimo** con la squalifica per 4 (quattro) giornate. La reclamante, per altro, non ha fornito elementi utili alla determinazione, in senso attenuato, della sanzione edittale. Ed invero, il fatto che la gara si sia svolta "senza particolare animosità" è circostanza del tutto antitetica rispetto ad un'eventuale riduzione della sanzione, posto che l'assenza di tensione agonistica – a maggior ragione – non giustifica la condotta in esame; né si è avuta idonea percezione di una qualche forma di pentimento da parte del calciatore, il quale non ha inteso presentarsi in sede d'udienza (e la Corte Sportiva d'Appello lo avrebbe apprezzato) per riportare direttamente la propria versione dei fatti, eventualmente scusandosi per quanto occorso. Il fatto infine che "nessuno dei presenti" si sia accorto di quanto accaduto, rimane una allegazione – oltre che generica ed indimostrata – del tutto irrilevante a fronte del chiaro tenore letterale del referto arbitrale, della cui efficacia probatoria si è detto.

La Corte Sportiva d'Appello, per contro, non ritiene di dover aggravare la sanzione, secondo la possibilità comunque riconosciutale dall'art. 78, co. 2, CGS, in relazione alla ulteriore circostanza di fatto riportata in sede di referto (pallone calciato da centrocampo dal sig. Lucas NODALE in direzione del Direttore di gara mentre questi si trovava nei pressi degli spogliatoi). Pacifico, dal punto fattuale, che il sig. Lucas NODALE abbia effettivamente calciato il pallone nel modo indicato. Non vi è alcun elemento, tuttavia, che possa indurre a ritenere sorretta tale condotta, comunque improvvida e/o inopportuna, dall'intento di recare ingiuria od offesa al Direttore di gara, tanto in ragione della distanza tra i due soggetti (svariate decine di metri) quanto per le modalità di calcio del pallone (lanciato verso l'alto).

Rileva altresì a beneficio dell'interessato l'effettiva assenza di rilevanti precedenti disciplinari, quale elemento da tenere in considerazione a dispetto della condotta ingiuriosa, per vero descritta in referto come reiterata e insistita.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone l'incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

ERRATA CORRIGE

TORNEO GIOVANISSIMI

GARA DEL 21/09/2025 ARTA - VILLA

A seguito di errata trascrizione si segnala che **il risultato finale della gara ARTA - VILLA è stato di 3 - 3,** e non già di 4 - 2 come originariamente indicato sul rapporto di gara e, di conseguenza, riportato nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 24/09/2025 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 26 Settembre 2025.

IL SEGRETARIO
Nereo Dario

IL DELEGATO
Maurizio Plazzotta